

**Alla cortese attenzione dell'  
ing. Gabriele Rampanelli  
Dirigente Generale di  
A.P.P.A**

**Oggetto: risposta alla sua del 26 gennaio 2026**

Con messaggio di posta certificata di data 26 gennaio 2026 il Dirigente Generale dell'A.P.P.A, ing. Gabriele Rampanelli, risponde alla nostra lettera del 10 gennaio scorso nella quale, preoccupati dei contenuti del Piano di Utilizzo delle Terre di parte B della circonvallazione ferroviaria ac/av di Trento, approvato con parere n. 833 d.d. 11 novembre 2025 dalla Commissione PNRR-PNIEC, chiedevamo un "incontro urgente alla Agenzia per la Protezione dell'Ambiente.

Nella sua risposta alla nostra lettera l'ing. Rampanelli cerca di tranquillizzarci affermando che il PUT "ha lo scopo di definire e descrivere nel dettaglio la gestione dei materiali di scavo in funzione delle loro caratteristiche, relativamente alle opere cosiddette di Parte B (...)" . Mentre le "informazioni correlate ai processi di produzione dei materiali di scavo, nonché informazioni relative alle varie criticità ambientali, che possono influenzare sia le caratteristiche dei materiali scavati che gli interventi stessi su alcune porzioni su alcune porzioni del tracciato...sono propri del progetto esecutivo, dove saranno meglio dettagliati".

Spiace fargli notare che il PUT di parte B è parte essenziale del Progetto Esecutivo (basta leggere il frontespizio dei documenti che ne costituiscono la documentazione su cui si è espressa la commissione tecnica PNRR-PNIEC per saperlo) e, dopo la approvazione da parte di questa, sarà molto difficile (ed RFI "farà le barricate" se dovesse succedere) che gli aspetti e le scelte contenute nel PUT di parte B varino significativamente nel Progetto Esecutivo di parte B.

Rampanelli poi ci ricorda (ma non lo abbiamo mai negato!) che le osservazioni di APPA sono state recepite nel parere della Commissione Tecnica (il parere 833/2025). In verità però Rampanelli non dice che si è trattato di una striminzita cartella dattiloscritta che trascura di contestare parti molto significative del PUT di parte B (a fronte di una documentazione di circa 2000 pagine, in parte costituita da documentazione già nota, che costituiscono l'insieme della documentazione in oggetto).

**Svista imperdonabile, gravissimo errore da sopravalutazione della propria memoria e conoscenza o peggio ancora?**

Dopo avere, con una frase, smentito non solo quanto detto a noi nell'incontro avuto nel luglio 2024, ma anche la posizione consolidata di APPA (fino ad oggi), ovvero che in Trentino il terreno contaminato di colonna B, (nel nostro caso, da Idrocarburi Policiclici Aromatici, sostanze tossiche e cancerogene) era considerato rifiuto e conferito in discarica, l'ing. Rampanelli, facendo propria la posizione di RFI, scrive che "i terreni di colonna B non sono da considerarsi 'inquinati' bensì materiali che il quadro normativo definisce come pienamente compatibili con la presenza all'interno di aree a destinazione industriale e commerciale".

Ambientalmente si tratta di un gravissimo errore sia di metodo che sostanziale, che sottende un errato rapporto con le contaminazioni ambientali e le confonde con i limiti di legge. Le colonne A e B servono a determinare il tipo di utilizzo urbanistico dei suoli. Nel determinare il grado di presenza degli inquinanti permettono o vietano sui terreni talune attività umane. E' fuori discussione che terreni di colonna B siano contaminati. La colonna B stabilisce **il massimo di inquinamento possibile** prima che si debba procedere con la messa in sicurezza e poi con la bonifica dei terreni.

Pensare che un terreno di colonna B non sia contaminato non è ragionare come chi opera per proteggere l'ambiente ma aver interiorizzato la forma mentis degli immobiliaristi e dei costruttori per cui i limiti di legge misurano la differenza fra inquinato e non inquinato e se si è sotto i limiti si

può fare tutto, fino ad arrivare al paradosso (come è successo molto spesso nel nostro paese) che per sanare l'inquinamento bastava alzarne i limiti.

La seconda "perla" della risposta del Dirigente Generale dell'APPA riguarda la parte della nostra lettera in cui sostenevamo che il deposito del materiale inquinato avverrà, diversamente da quanto deciso in sede di approvazione del Piano di Fattibilità Tecnico Economica dell'opera, dentro il SIN di Trento Nord e ne evidenziavamo le pericolosità.

Rampanelli sostiene invece che: "Non risponde al vero che sono previsti depositi provvisori anche nelle aree del SIN" e, forse, senza accorgersi di prendere una colossale cantonata ci spiega che "all'interno dell'area di deposito intermedio denominata CO.02 **che si sviluppa a fianco della ferrovia nello scalo Filzi e si estende poi verso nord, allargandosi a monte nell'area della ex Carbochimica saranno realizzati tre capannoni per il deposito intermedio**" dei terreni **contaminati che saranno gestiti come rifiuto**. All'interno dell'area CO.02 sono previste inoltre le baie per lo stoccaggio temporaneo dei materiali da scavo con additivi (...) per il tempo necessario a consentirne la degradazione di questi ultimi (la sottolineatura in neretto è nostra")"

Pur non essendo la parte essenziale delle nostre osservazioni, data la autorevolezza della contestazione, abbiamo ripetutamente ed a più mani controllato la fondatezza della osservazione dell'ing. Rampanelli (per una maggiore comprensione alleghiamo la planimetria della CO.02 come appare nell'allegato Aree di Deposito temporaneo contenuto nel PUT di parte B).

Spiace rilevare però che la sua è una affermazione quantomeno sbagliata, per non dire falsa.

In realtà la CO02 (l'area di deposito temporaneo del terreno prevista nel Piano di Utilizzo delle terre), come si evince dalla cartografia inserita a pag. 3 della relativa scheda pubblicata nell'allegato Siti Aree di deposito intermedio (allegato 1), ha una forma a L. A nord del cavalca-ferrovia di Largo Caduti di Nassiryia si sviluppa lungo la linea ferroviaria fino al complesso del Magnete, si tratta di una fascia di terreno larga indicativamente una cinquantina di metri che nella sua parte finale si allarga nell'area ex Carbochimica fino a raggiungere via del Brennero.

**Non esiste nessuna striscia di terreno fra la ferrovia e il SIN, comparto ex Carbochimica, che non sia parte del Sito di Interesse Nazionale di Trento Nord, così come quello che Rampanelli chiama allargamento della CO.02 "a nord della ex Carbochimica" avviene in buona parte nell'area ex Carbochimica, ovvero nel SIN.**

Prima di dimostrarlo, e per permettere una reale lettura delle cartografie e della documentazione che alleghiamo, va ricordato che il SIN di Trento Nord è composto da tre comparti: il comparto SLOI alias comparto via Maccani, il comparto Carbochimica alias comparto via Brennero, ed il comparto Rogge.

L'erroneità delle affermazioni dell'ing. Rampanelli sul non deposito di materiale inquinato dentro il SIN la abbiamo verificata su due documenti ufficiali: 1. la caratterizzazione del SIN, contenuta nel "Progetto Speciale recupero ambientale ed urbanistico delle aree industriali" redatto dalla Provincia di Trento (allegati 2, 3 e 4) dove sono riportate anche le particelle catastali e le loro proprietà; 2. Il Piano regolatore di Trento, Norme tecniche di attuazione, cartografia vigente del luglio 2024 del PRG di Trento, dove è presente la destinazione d'uso come C.6 (aree soggette alla pianificazione attuativa di riqualificazione urbana) (allegato 5) e dove risulta in maniera evidente che fra il comparto della ex Carbochimica e la ferrovia non esiste nessuna area che non sia nel SIN.

Inoltre, come abbiamo sostenuto nella nostra lettera, è lo stesso Rampanelli conferma nella sua risposta, nel PFTE approvato e nel PFTE plus l'originaria previsione di deposito di materiale nelle aree del SIN era stata modificata, lasciando per il deposito temporaneo oltre allo scalo Filzi la sola area Sequenza.

Quello di cui il Dirigente Generale di APPA non si accorge è che nel PUT di parte B, ed in particolare negli allegati relativi al deposito temporaneo, la CO.02 ritorna ad allungarsi verso nord e finisce proprio nell'area del SIN comparto Carbochimica e comparto Rogge demaniali. Per farlo RFI omette dalla documentazione che compare nel PUT di Parte B, il certificato di destinazione d'uso dell'area in oggetto. Inoltre, vengono presentate analisi di laboratorio del 2023 che, in realtà, riguardano la sola area dello scalo Filzi e non anche l'area del SIN Carbochimica inglobata nella

CO.02 (Allegato 6b), evidentemente perché queste avrebbero portato valori di contaminanti impresentabili.

A cancellare ogni dubbio è inoltre quella parte della documentazione dove la stessa RFI è costretta ad ammettere la interferenza con il SIN comparto Carbochimica e comparto Rogge demaniali (allegato 6a) e si afferma che la interferenza sarà trattata ai sensi dell'articolo 242ter del Codice dell'Ambiente, guarda caso proprio l'articolo che governa il transito delle opere del PNRR dentro i Siti di bonifica dei Interesse Nazionale (SIN)!

Infine Rampanelli non si accorge di un ulteriore pasticcio, ovvero che la prevista localizzazione nell'area CO.02 dei tre capannoni per il ricovero dei terreni inquinati avverrà o allo Scalo Filzi o in un'altra area delicatissima, ovvero quella posta tra la parte del SIN occupata dall'ex Carbochimica e il quartiere residenziale Magnete di via Benedetto Disertori, con l'Agenzia delle Entrate ed a pochi passi dal Top Center. Aree densamente popolate, assolutamente inadatte ad ospitare terreni pesantemente contaminati da IPA e da Piombo organico.

Infine, attualmente la CO.02 risulta, dal dicembre 2023, sotto "sequestro probatorio" da parte della Magistratura e proprio in quelle aree dove dovrebbe essere realizzato sia il deposito temporaneo è insediata anche la piccola barriera idraulica a sud della Carbochimica e si sono appena ultimati i lavori del primo lotto della bonifica delle rogge demaniali: davvero i posti migliori dove costruire le baie per la decantazione dei terreni scavati con additivi e schiume pericolosi o dove transitare, caricare e scaricare le migliaia di camion che serviranno per il conferimento dei terreni nei depositi intermedi e caricare i rifiuti che saranno portati presso la loro destinazione finale!

Nella nostra lettera mettevamo in evidenza inoltre anche il gravissimo errore ambientale di consentire il deposito di terreno sull'area Sequenza, un'area pesantemente inquinata e da bonificare.

RFI presenta nella documentazione del PUT di parte B, relativamente all'area Sequenza, analisi relative al 2023, quando la vicenda dell'inquinamento di quell'area era occultata dalla pretesa "non competenza" del Comune circa l'emissione di ordinanze sulla messa in sicurezza dell'area (problema risoltosi con una sentenza del Consiglio di Stato 2024), circostanza che ha favorito addirittura, oltre alla retorica dei proprietari che la presentavano come "non inquinata", la approvazione da parte della Giunta Provinciale di una "Analisi di Rischio sito specifica" che sostanzialmente accoglieva la loro tesi.

Ormai tutti i monitoraggi su quell'area certificano un pesantissimo inquinamento, quelli più recenti parlano di piombo trietile e bietile centinaia di volte superiore ai valori consentiti. Sembrava logico quindi che anche quelle aree non ospitassero terreni inquinati. Rampanelli invece non ci fa capire da dove vengono i terreni che saranno ospitati sull'area Sequenza, posto che se quelli considerati rifiuti pericolosi e quelli scavati con gli additivi vanno nel SIN o sull'area dello scalo Filzi, dove per logica saranno collocati anche quelli dello scasso per il passaggio della trincea aperta TR03, di altri ne rimangono ben pochi (la TR.03 è la trincea aperta che dovrebbe scorrere alcuni metri sotto il suolo dello scalo Filzi e dove dovrebbe essere realizzata la stazione provvisoria).

Nella foga di contraddirci Rampanelli non risponde neppure alla nostra affermazione circa la falsificazione della realtà connessa alle dichiarazioni di RFI su quell'area, che parla di area a destinazione "industriale e commerciale" e non si avvede che "l'errore" emerge chiaro sin dalla sola lettura della documentazione presente nel PUT di parte B, dove oltre alla falsa dichiarazione è contenuto il certificato urbanistico del Comune che parla invece di "area interamente in C.6, area di riqualificazione urbana".

Prendiamo atto che APPA vigila circa le conseguenze sui terreni relative allo scavo della galleria a due canne con additivi. Ripetiamo che in molte altre occasioni l'uso di questi prodotti in dosi massicce, sia per accelerare le lavorazioni che per compattare il cemento delle gallerie, ha prodotto PFAS e una analisi preventiva di questi prodotti, classificati dagli stessi produttori come "pericolosi" non avrebbe guastato, visto che di uno dei due prodotti nella documentazione del PUT di parte B manca la scheda tecnica.

APPA invece sorvola e non smentisce la gravissima situazione dell'inquinamento a nord che costringe RFI a dichiarare rifiuto praticamente tutto il terreno movimentato dallo scalo Filzi fino a

Roncafort ovvero la parte terminale della TR.03, la intera TR.04, la GA.03 (la galleria artificiale che passa sotto il cavalca-ferrovia di via caduti di Nassiriya, le aree del SIN comparto SLOI ovvero la Fossa degli Armanelli) che emerge nella sua interezza solo ora e che fino ad ora è stato pesantemente occultato e mai reso pubblico.

APPA non dice una parola sulle modalità di intervento nelle aree del SIN attraverso le idrofresce, sul non rispetto del Codice dell' ambiente relativamente alle modalità di transito della circonvallazione sotto il cavalca ferrovia dei caduti di Nassiriya dove è presente una quantità e tipologia di inquinamento (terreno saturo di idrocarburi e bolle di inquinante allo stato liquido) che secondo RFI costringerebbero a modificare le tecniche di realizzazione dell' opera, mentre il Codice dell' ambiente costringerebbe a bonificare!

APPA non dice una parola sul fatto che avevano ragione i Comitati ad affermare che il tratto di terreno fra i binari che divide il SIN comparto SLOI e quello comparto Carbochimica è risultato inquinato, nonostante la stessa agenzia dell'Ambiente abbia in passato dichiarato l'opposto (vedi la saccante lettera a firma Monica de Rossi inviata alla circoscrizione Centro Storico nel 2023).

Secondo l'ing. Rampanelli questi sarebbero elementi già noti. Noti a lui può darsi! **Alla popolazione di Trento queste notizie non sono mai state rese pubbliche**, quasi sempre le notizie sull'inquinamento sono state fornite con il contagocce. Anche in questa occasione, come in pressoché tutti i casi precedenti, se non fossimo intervenuti per rendere pubbliche le notizie contenute nel PUT di parte B questo documento approvato ormai tre mesi fa dalla commissione PNRR-PNIEC, ad oggi, non risulta ancora pubblicato né sul sito di APPA, né su quello dell'Osservatorio, né su quello del Comune, né su quello della Provincia Autonoma di Trento.

Rampanelli risponde 16 giorni dopo alla nostra lettera commettendo un pesantissimo errore sui depositi nel SIN e provando ancora ad imbonire, a farci passare per precipitosi o per catastrofisti. Addirittura ci nega l'incontro richiesto perché "non ci sarebbero novità significative" (sic!).

Vergogna!


**Comitati NO TAV e contro la Circonvallazione ferroviaria di Trento  
Sindacato di Base Multicategoriale di Trento**

Trento, 12 febbraio 2026

Elenco allegati:

1. planimetria delle area di deposito temporaneo CO.02 contenuta nel PUT di parte B (scheda PUT aree di deposito intermedio)
- 2, 3, 4. planimetrie caratterizzazione del SIN di Trento Nord, presenti nel Progetto Ufficiale
5. Piano regolatore di Trento, cartografie del 2024
- 6a e b. Elenco delle interferenze contenute nella scheda "aree di deposito temporaneo" al PUT di parte B

## Allegato 1



## Allegato 2


Progetto speciale recupero ambientale  
e urbanistico aree industriali

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



La fig. 1.1 seguente mostra il sito e le proprietà coinvolte.

**Fig. 1.1 Mappa delle proprietà**



### 1.1 Tipologia, mappatura e localizzazione del sito ex Carbochimica

Si tratta di un'area industriale dismessa, compresa tra l'asse ferroviario Verona – Brennero e la via del Brennero, situata più a est. Il sito è confinato dal territorio urbanizzato del Comune di Trento da strutture fisiche, quali il rilevato ferroviario a ovest, la via del Brennero a est (che prosegue verso nord assume la funzione di viabilità primaria di fondovalle – la strada statale n. 12 “dell’Abetone e del Brennero”), il sovrappasso ferroviario e la proprietà Borsetti Auto (concessionaria automobilistica) a sud, mentre a nord il sito confina con l’area denominata “Il Magnete” adibita a centro commerciale e terziario. (Tav. 1)

Il sito di forma trapezoidale si estende su un’area di circa 42.700 mq, così ripartito:

**Tab. 1.1 Identificativi catastali per proprietà**

Proprietà	Area [mq]	Identificativi catastali
MIT srl	8.100	3965/3, 3965/4
MIT srl – TIM srl	25.700	3965/1, 3965/6, 3084
Fransy srl	8.900	3965/2
<b>Totale</b>	<b>42.700</b>	

Il sito ex industriale è costeggiato lungo il lato est dalla Fossa Primaria di Campotrentino,; mentre ad Ovest dal Rio Lavisotto entrambi utilizzati in passato come recapito delle reti fognarie civili, meteoriche ed industriali. La contaminazione presente nell’area ha coinvolto anche il sedime delle rogge che, per questo motivo, rientrano nel progetto preliminare di bonifica/messa in sicurezza già trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento il 31 ottobre 2002 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

## Allegato 3

Progetto speciale recupero ambientale  
e urbanistico aree industriali

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



La fig. 2.1 seguente mostra il sito e le proprietà coinvolte.

**Fig. 2.1 Mappa delle proprietà**



Il sito si estende su un'area di circa 61.300 mq, così ripartito:

**Tab. 2.2 Identificativi catastali delle proprietà**

Proprietà	Area [mq]	Identificativi catastali
TIM	27.500	280/8, 280/9, 280/11, 3069/1, 3069/4, 3069/5,
MIT e TIM	24.700	280/2, 280/4, 280/10, 3069/6, 3069/7, 3069/8
Nilupa BIMA	5.700	1082/3, 3069/2
Maffei SpA	3.400	276/2, 277/5, 277/3, 277/8
<b>Totale</b>	<b>61.300</b>	


L'articolazione delle subaree degli impianti è riportata alla tav. 3.

### 2.2 Destinazione d'uso del sito attuale e prevista

Nel PRG ancora vigente la destinazione d'uso prevista per l'area propriamente ex SLOI era analoga a quella della ex Carbochimica F1 "zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano" con specifico impiego per "TP attrezzature per il trasporto pubblico" (era prevista la nuova stazione degli autobus extraurbani). La Nilupa BIMA era invece destinata a D5 "zone commerciali esistenti e di completamento".

Nella Variante adottata nel 2002, la destinazione invece si identifica nell'uso residenziale di espansione C con etichetta "C<sub>pp</sub> Programma integrato di riqualificazione

## Allegato 4




Allegato 5

Trento nord:

via E. Maccani - via del Brennero

TRENTO

C6



----- PERIMETRO DI ZONA

C6	A	B	C	D
St m <sup>2</sup>	57.808	27.469	53.402	8.786



Sito di Interesse Nazionale Trento nord


segue....

TAV. 8




1:5000

## Allegato 6a

<b>Denominazione: CO.02</b>	<b>Comune:</b> Trento (TN)	<b>Scala:</b> Grafica
<b>PIANO CAMPIONAMENTO E ANALISI</b>  <p>SIN oggetto prosciugamento di bonifica      ■ Siti bonificati      ■ Siti inquinati      ■ Sito non contaminato      ■ Sito potenzialmente inquinato      Sito di deposito temporaneo      ■ CO.02      Ortefoto: Google Satellite</p>	<b>ANALISI DELLE POSSIBILI INTERFERENZE/ VALUTAZIONE VALORI DI FONDO E CONTAMINAZIONI DIFFUSE</b> <p>L'area di stoccaggio CO.02 interferisce con le seguenti porzioni del SIN di Trento Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIN20515 (area ex carbocchina);</li> <li>• SIN20518 (rogge demaniali);</li> </ul> <p>Entrambe le interferenze sono gestite in conformità all'art. 242ter del D.Lgs. 152/06 nell'ambito della valutazione dell'interferenza con le opere di progetto.</p> <p>Nel territorio limitrofo alla CO.02 sono presenti altri siti contaminati, dei quali se ne riporta di seguito la codifica e la distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice SNC205194 (contaminazione presso area ex Euromix – ex Frizzeria) 1 m;</li> <li>• codice SNC205011 (sito non contaminato Esso Italia S.r.l. P.E.D. – distributore PV 2501) 14 m;</li> <li>• codice SNC205144 (sito non contaminato distributore carburante AGIP PV 3524 ENI S.p.A.) 15 m;</li> <li>• codice SIB205132 (sito bonificato ex "Star O" – Le Ghiaie S.r.l.) 20 m;</li> <li>• codice SIN205116 (area ex SLO) 27 m;</li> <li>• codice SPI205023 (sito potenzialmente contaminato ASIS/Comune di Trento campo CONI) 60 m;</li> <li>• codice SIB205072 (sito bonificato Immobiliare Tridente S.r.l.) 225 m;</li> <li>• codice SPI205149 (sito potenzialmente inquinato area ex dogana via Segantini) 285 m;</li> <li>• codice SIB205004 (sito bonificato ex Music Center) 400 m;</li> <li>• codice SPI205007 (sito potenzialmente contaminato ex deposito Liquigas S.p.A.) 400 m.</li> </ul> <p>Per quanto concerne la valutazione dei valori di fondo e le contaminazioni diffuse, è stata condotta una caratterizzazione dei suoli dell'area secondo la maglia di cui alla figura sotto (in accordo all'Allegato 2 al DPR 120/2017) con prelievo di due campioni per punto di indagine così distribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un campione 0,0 = 0,20 m da pc. (top-soil);</li> <li>• un campione medio da 0,20 + 1,00 m da pc.</li> </ul> <p>Il set analitico previsto comprende (Tab 4.1 DPR 120/2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsenico</li> <li>• Cadmio</li> <li>• Cobalto</li> <li>• Nichel</li> <li>• Piombo</li> <li>• Rame</li> <li>• Zinco</li> <li>• Mercurio</li> <li>• Idrocarburi C&gt;12</li> <li>• Cromo totale</li> <li>• Cromo VI</li> <li>• Amianto</li> <li>• BTEX</li> <li>• IPA</li> <li>• Naftalene</li> <li>• Acenafilene</li> <li>• Acetatene</li> </ul>	

## Allegato 6b

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluorene</li> <li>• Fenantrene</li> <li>• Antracene</li> </ul> <p><b>SINTESI RISULTATI/CONCLUSIONI</b></p> <p>Dall'analisi dei rapporti di prova sono stati riscontrati alcuni superamenti come gli IPA e alcuni metalli in riferimento alle CSC di colonna A - Tab. 1, Allegato 5, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si precisa che la destinazione d'uso delle aree sia di tipo commerciale/industriale, pertanto il riferimento, a fini ambientali, è costituito dalla Colonna B, Tab. 1, Allegato 5, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>In tal senso, non risultano superamenti delle CSC riferite alla specifica destinazione d'uso.</p> <p>In allegato sono riportati i rapporti di prova delle analisi sui campioni di terreno.</p>
---	--